

DETRAZIONE 36% E 55%

La detrazione fiscale del 36%, dopo più di dieci anni di proroghe (l'ultima ne aveva stabilito la scadenza al 31/12/2012), va regime ed entra nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi mantenendo sostanzialmente l'assetto normativo attuale.

La detrazione infatti spetta:

- per una spesa massima di € 48.000;
- per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per tutti quegli interventi già previsti con la precedente normativa;

N.B.: Con la legge n. 148 del 14-09-2011 era stato stabilito che nei trasferimenti per atto tra vivi, delle abitazioni oggetto di ristrutturazione, le quote di detrazione non ancora utilizzate rimasero in capo al venditore, a meno che, il loro trasferimento non fosse previsto nel contratto; adesso, al contrario, è previsto che tali quote passino automaticamente in capo all'acquirente a meno che nel contratto non sia specificato che il diritto alla detrazione continui a spettare al venditore.

Per quanto riguarda la detrazione al 55% sui lavori di riqualificazione energetica, è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31/12/2012, mentre a partire dal 2013 tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 36%.

IMU

L'Imposta municipale ha per presupposto il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Si ricorda che in base all'Art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992: " Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente". L'abitudine della dimora è di regola attestata dalle risultanze anagrafiche. Per pertinenze si intendono quella classificate "nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali".

La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **160** per i fabbricati di categoria catastale " A " (con esclusione degli " A/10 "), e per quelli di categoria " C/2, C/6, C/7 "
- **140** per i fabbricati di categoria catastale " B " , e per quelli di categoria " C/3, C/4, C/5 "
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale " D/5 "
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale " A/10 "
- **60** per i fabbricati classificati nella categoria catastale " D " (con esclusione dei " D/5 ")
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale " C/1 "

Per i terreni agricoli il moltiplicatore è **130** (con esclusione dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali per i quali è **110**) da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, con la possibilità da parte dei comuni di ridurla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali. Per quanto riguarda l'abitazione principale l'aliquota di base è lo 0,4 per cento con la facoltà da parte dei comuni di ridurla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali. Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale spetta una detrazione, applicata fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro, che deve essere rapportata al periodo dell'anno per il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del contribuente. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da più soggetti questa detrazione sarà ripartita tenendo conto delle percentuali di possesso dei cointestatari. È prevista inoltre un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio, dimorante abitualmente e residente all'interno dell'immobile in oggetto, che abbia un'età inferiore ai ventisette anni. In ogni caso questa maggiore detrazione non può superare i 400 euro.

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

Decise le nuove disposizioni in merito all'accatastamento dei fabbricati rurali (Abrogati i commi 2-bis e 2-ter del DL n.70/2011).

- La conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate ai sensi dei predetti commi entro e non oltre il 28/12/2011.
- Sarà emanato un nuovo Decreto per stabilire le modalità di inserimento, nelle pratiche catastali, la sussistenza del requisito di ruralità.
- I fabbricati rurali presenti nel catasto terreni dovranno essere accatastati entro il 30/11/2012.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

È stato confermato che i Comuni, a partire dall'1.1.2013, dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono, qualsiasi sia il titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e dovrà essere versato, appunto, al Comune in cui l'immobile è ubicato.

IL NUOVO ISEE

L'intenzione del governo, confermata attraverso questa manovra, è quella di revisionare le modalità di determinazione dell'ISEE nonché il relativo campo di applicazione. In questo senso, in sede di conversione in legge è stata sottolineata:

- La necessità di considerare un ventaglio di fattori più ampio che vada ad incidere sulla situazione economica della famiglia.
- Il bisogno di migliorare il sistema dei controlli dell'ISEE.

È confermato che in seguito saranno individuate le agevolazioni fiscali che a decorrere dall'1.1.2013, non saranno più riconosciute in caso di ISEE superiore al limite fissato dall'Amministrazione stessa.

TASSAZIONE PER AUTO DI LUSO

Previsto il super bollo, per le autovetture ed autoveicoli, nella misura di 20 euro per ogni Kw eccedente i 185.

- Non è dovuta decorsi i 20 anni dalla costruzione del veicolo.

- E' dovuta nella misura ridotta del 60%, 30%, 15% rispettivamente dopo 5, 10, 15 anni dalla costruzione del veicolo.

TASSAZIONE PER IMBARCAZIONI

A decorrere dal 01/05/2012 sarà istituita la TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO per le imbarcazioni che stazionino in porti marittimi nazionali, che navighino o siano ancorate in acque pubbliche in proporzione alla lunghezza dell'imbarcazione stessa. Questa verrà calcolata in base al numero dei giorni nei quali il presupposto è in essere.

TASSAZIONE PER AEROMOBILI

E' stata prevista un' imposta erariale annuale su velivoli ed elicotteri immatricolati nel registro aeronautico nazionale. Tale imposta sarà calcolata in base al peso del velivolo.

DEDUZIONE DELL'IRAP

Le imprese potranno dedurre l'Irap per la quota relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. E' stato inoltre previsto un aumento della quota di deduzione per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 35 anni e donne.

AUMENTO DELL'IVA

Previsto un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, che passerà dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a partire dal 01/10/2012 e fino al 31/12/2013, in più un ulteriore incremento dello 0,50 % a decorrere dal 01/01/2014. Mentre il primo aumento è certo, il secondo sarà legato alla mancata adozione della Riforma Fiscale.

AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE PER LE PENSIONI ELEVATE

E' stato implementato, con la conversione in legge quello che era stato previsto nell' art. 18 del DL 98/2011, con la previsione che per la parte eccedente € 200.000, il contributo di perequazione è dovuto nella misura del 15%.

PRESCRIZIONE ANTICIPATA DELLE LIRE

I biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono in favore dell'Euro con decorrenza immediata e cioè il 06/12/2011 (prima il termine era al 28/02/2012).

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

È confermato che, con decorrenza 6/12/2011, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è stato ridotto ad € 1.000.

E' stato previsto che, per tutti i pagamenti effettuati da Pubblica Amministrazione ed Enti locali, in merito a stipendi o pensioni, o comunque un qualsiasi compenso che tali soggetti devono erogare, che superino € 1.000, devono avvalersi di supporti elettronici bancari o postali.

IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E STRUMENTI FINANZIARI

Con la conversione in legge è stato disposto che a partire dal 01/01/2012 l'imposta di bollo sugli estratti conto ed i rendiconti di strumenti finanziari è dovuta in misura di:

- € 34,20 per i clienti persone fisiche (non dovuta nel caso in cui il valore di giacenza medio annuo sia inferiore a € 5000,00);
- € 100,00 per i clienti non persone fisiche;

Inoltre in base all'art 19 comma 1 è stato disposto che sulle "*...comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari...*" a decorrere dal 01/01/2012 sono assoggettate ad imposta di bollo nella misura del:

- 1 ‰ annuo per il 2012
- 1,5 ‰ annuo per il 2013

TASSAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

È stato disposto che la quota delle indennità di fine rapporto sia in denaro che in natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall'1/1/2011, andrà a concorrere nel reddito complessivo, non potendo beneficiare della tassazione separata.